



---

## POLICY MARKET ABUSE

Versione n. 4 del 22/02/2019

---

*Approvazione:* Consiglio di Amministrazione

*Data prima approvazione:* 06/05/2013

*Data di Aggiornamento:* 22/02/2019

*Attivato con Ordine di Servizio n. 21-19 del 10/06/2019*

## Aggiornamenti

Data decorrenza	Note
06/05/2013	Prima adozione
19/12/2014	Revisione
16/05/2018	Aggiornamento sulla base del "format" di Federazione Piemonte Valle d'Aosta e Liguria (FPVL).
22/02/2019	Revisione

## INDICE

Premessa .....	4
1 Ambito di applicazione .....	4
2 Quadro normativo .....	4
3 Prassi di mercato ammesse .....	22
Allegato 1. - Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate .....	33
Allegato 2. - Modello di presa d'atto dell'iscrizione del proprio nominativo nell'Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate della Banca .....	35
Allegato 3. - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate .....	37
Allegato 4. - Modello di notifica degli obblighi in tema di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione .....	39

## Premessa

La presente Policy intende illustrare le principali previsioni dell'Unione Europea relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e alle corrispondenti previsioni nazionali.

Per quanto concerne la descrizione delle procedure adottate per la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione del rischio di **abusi di mercato** nonché l'accertamento e la segnalazione delle **operazioni "sospette"** si rimanda al Regolamento Market Abuse.

## 1 Ambito di applicazione

Sono sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato (*Market Abuse*) le operazioni sospette che possono rappresentare:

- una manipolazione del mercato e/o
- un abuso di informazioni privilegiate,

per le quali scatta l'obbligo in capo alle Banche di segnalazione alla Consob.

Per **manipolazione del mercato** si intende la manipolazione dell'andamento di un titolo su un mercato finanziario (c. d. *agiotaggio* su strumenti finanziari), ovvero il tentativo di cambiare il prezzo o la percezione del valore fondamentale di un titolo da parte degli operatori del mercato.

Per **informazioni privilegiate** si intendono le informazioni non ancora di pubblico dominio (c.d. *insider information*) che sono idonee, se rese pubbliche, a modificare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari; l'abuso si riscontra qualora un soggetto in possesso di tali informazioni esegue un'operazione di compravendita.

In sintesi, le operazioni sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle, effettuate dalla Banca nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento e dell'operatività del portafoglio di proprietà, che hanno per oggetto strumenti finanziari e derivati su merci **quotati o quotandi su un mercato regolamentato, un MTF ovvero un OTF di un Paese UE**, nonché agli **strumenti il cui prezzo dipende o ha un effetto sui prezzi di uno dei citati strumenti**.

## 2 Quadro normativo

### Normativa europea

La disciplina europea in materia di abusi di mercato è contenuta nei seguenti atti:

- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato, c.d. **MAD II**)
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato, c.d. **MAR**)
- Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378
- Regolamento delegato (UE) 2016/522
- Regolamento delegato (UE) 2016/908
- Regolamento delegato (UE) 2016/957
- Regolamento delegato (UE) 2016/958
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

- Regolamento delegato (UE) 2016/909
- Regolamento delegato (UE) 2016/960
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055

Inoltre, ai fini di una corretta interpretazione della normativa di primo e secondo livello, assume rilievo il documento di Q&A pubblicato dall'ESMA<sup>1</sup>.

## Normativa nazionale

La disciplina nazionale in materia di abusi di mercato è contenuta principalmente nei seguenti atti:

- D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 (**TUF**) come modificato dal d.lgs. n. 107 del 10/8/2018
- Regolamento Consob n. 11971/1999 (**Regolamento Emittenti**)
- Regolamento Consob n. 20249/2017<sup>2</sup> (**Regolamento Mercati**)
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 01/07/2016
- Comunicazione Consob n. 6027065 del 28/3/2016 (Segnalazione delle operazioni sospette)

Con riferimento alle prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF:

- Delibera Consob n. 16839 del 19/03/2009
- Delibera Consob n. 18406 del 13/12/2012

Le Associazioni di categoria hanno fornito indicazioni e chiarimenti, in particolare l'ABI ha emanato nel marzo del 2006 le Linee Guida per l'identificazione delle operazioni sospette.

## Oggetto e finalità della disciplina

La disciplina sugli abusi di mercato o *market abuse* ha l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori, contrastando i fenomeni di sfruttamento abusivo delle informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'abuso di mercato si verifica laddove gli investitori si trovino a dover subire, direttamente o indirettamente, in misura non ragionevole, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che abbiano fatto uso a proprio vantaggio di informazioni non accessibili al pubblico (abuso di informazioni privilegiate) ovvero che abbiano falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari o divulgato informazioni false o ingannevoli (manipolazione del mercato).

La normativa sugli abusi di mercato mira a garantire la trasparenza dei mercati attraverso l'imposizione di obblighi comportamentali ed organizzativi ai soggetti che hanno accesso alle informazioni rilevanti ed in genere agli intermediari che operano sui mercati finanziari.

## Soggetti obbligati alla segnalazione

---

<sup>1</sup> Alla data di emanazione delle presenti Linee Guida, la versione più recente risulta essere quella del 13 luglio 2016 (Cfr. ESMA/2016/1129).

<sup>2</sup> Aggiornato con le modifiche apportate con delibera n. 20710 del 21 novembre 2018.

Gli intermediari abilitati, tra i quali le banche, hanno, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle norme sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. A tal fine, i soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari ad assicurare l'adempimento di tale obbligo segnaletico e a prevenire abusi di mercato.

## Oggetto della disciplina

Le operazioni, negoziate per conto proprio ovvero effettuate per la propria clientela, sul mercato di riferimento ovvero Over The Counter (OTC), sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato sono quelle che hanno per oggetto gli strumenti finanziari:

- quotati o "quotandi" su un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea,
- ammessi alla negoziazione in un sistema di negoziazione multilaterale (MTF) dell'Unione Europea per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;
- negoziati su un sistema di scambi organizzato (OTF) dell'Unione Europea;
- il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui ai suddetti punti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Il divieto di manipolazione del mercato si applica anche:

- a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al precedente elenco;
- b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un'operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (*benchmark*).

Formano oggetto della disciplina anche gli ordini non eseguiti/revocati.

Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o ad altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti

a discrezione di una delle parti (con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue ad inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto);

- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati alla lettera f) e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- k) quote di emissione che consistono in qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

## **Abuso di informazione privilegiata**

Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) commette illecito penale e amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

Inoltre, chiunque in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti sopra descritti commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

Il tentativo di abuso di informazioni privilegiate è equiparato alla consumazione.

## **Informazione privilegiata**

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

## **Comunicazioni al pubblico di Informazioni privilegiate**

Gli emittenti "quotati" ovvero con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su MTF italiani comunicano al pubblico senza indugio le informazioni privilegiate.

Gli obblighi di comunicazione sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

Le informazioni privilegiate vengono rese note mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

## **Comunicazioni al pubblico di Internal dealing**

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo e direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto controllante, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi per oggetto le azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari collegati, da loro effettuate anche per interposta persona.

I soggetti rilevanti, sopra menzionati, comunicano alla Consob e all'emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

L'emittente pubblica le informazioni ricevute.



## **Accesso alle informazioni privilegiate (Insider list)**

Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Il registro è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati e che esso contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

- cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- una persona deve essere iscritta nel registro;
- occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

I soggetti che tengono il registro informano tempestivamente le persone iscritte della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano, nonché degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite dal TUF in materia di abusi di mercato.

## **Manipolazione del mercato**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari commette illecito penale o reato di manipolazione del mercato.

Inoltre, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Precisamente, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque pone in essere:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito.

Per gli illeciti indicati alle lettere *a)* e *b)*, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse.

## Ricerche e raccomandazioni

I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

Per *raccomandazione* si intendono le ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

Per *ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento* si intendono: le informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari; le informazioni elaborate da soggetti diversi intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario.

Per *canale di divulgazione* si intende il canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche.

Per *informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche* si intendono le informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone.

Non si considerano *raccomandazioni* i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Con riferimento ai documenti di c.d. *asset allocation* è responsabilità dei soggetti che li producono e li diffondono valutare se essi contengano elementi tali da consentire scelte di investimento riferibili, direttamente o indirettamente, a determinati strumenti finanziari o emittenti, nel qual caso devono essere considerati *raccomandazioni*.

In linea con l'interpretazione diffusa dalla Consob nell'ambito del previgente quadro normativo, sono da considerare *raccomandazioni* gli elaborati relativi ad uno o più emittenti di sintetico contenuto e veloce aggiornamento, quali le c.d. *morning note*, i c.d. *daily fax*, le c.d. *flash notes* o altri documenti di analogo contenuto, qualora tali documenti siano idonei a fondare decisioni di investimento, cioè qualora essi contengano esplicite o implicite raccomandazioni.

Non sono assoggettabili alla disciplina in oggetto i documenti che riportano in modo oggettivo, acriticamente e senza alcuna analisi, mere informazioni già diffuse al pubblico dagli emittenti quotati, nonché dati, anche di natura previsionale, concernenti soltanto aggregati di carattere macroeconomico.

Inoltre, i documenti utilizzati nell'ambito di attività commerciali, quali le c.d. *sales literature* o altri documenti di contenuto analogo, anche nella forma di informazioni verbali o brevi messaggi, ovvero le c.d. *trading ideas*, rivolti ai gestori delle filiali, che possono costituire il supporto per attività di consulenza, sono da ritenere escluse all'area delle *raccomandazioni* nel caso in cui siano caratterizzate da un taglio personalizzato e da improbabilità di pubblicazione.

Appare ragionevole ritenere che la destinazione al pubblico di un documento ricorra quando ne è possibile un'agevole, pronta e indistinta acquisizione da parte degli investitori, come accade nei casi di distribuzione nel corso di conferenze, incontri aperti, libera pubblicazione su un sito *internet*.

Con riguardo alle raccomandazioni destinate ai canali di divulgazione, sono canali attraverso i quali le informazioni vengono o è probabile che vengano rese pubbliche, perché ad esse ha accesso un gran numero di persone, la trasmissione via posta, via *telex*, via *e-mail*, la pubblicazione in un'area riservata di un sito *internet*.

Il Regolamento delegato (UE) 2016/958 contiene le disposizioni sull'identità dei soggetti che producono le raccomandazioni, sulla corretta presentazione delle raccomandazioni, sulla comunicazione al pubblico di interessi e conflitti di interesse, sulla diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi.

## **Obblighi segnalatori**

I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione di mercato.

Gli intermediari effettuano le segnalazioni alla Consob per le operazioni sospette da essi effettuate ovvero concluse nei mercati regolamentati e nelle altre piattaforme di negoziazione da essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari. Formano oggetto della segnalazione le operazioni e gli ordini non eseguiti.

Gli intermediari provvedono senza indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata, tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.

La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:

- a. l'identificazione del segnalante (e la veste in cui opera);
- b. la descrizione dell'ordine e dell'operazione;
- c. i motivi per cui si sospetta che l'ordine o l'operazione possano costituire abusi di mercato;

- d. gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;
- e. la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
- f. qualsiasi informazione utile ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

La segnalazione alla Consob deve avvenire con le modalità previste da quest'ultima (si veda la Comunicazione n. 0061330 del 01/07/2016).

I soggetti che effettuano la segnalazione non informano alcun altro soggetto dell'avvenuta segnalazione comprese le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite e che la Consob non comunica ad altri l'identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.

### **Obblighi di carattere organizzativo**

I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette. Inoltre, i soggetti abilitati e le società di gestione del mercato, adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire gli abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

### **Identificazione delle operazioni sospette**

La valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette è effettuata caso per caso, prendendo in considerazione:

- a. gli elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della Parte V del TUF;
- b. la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
- c. "Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato" indicati nell'art. 74 del Regolamento Mercati;
- d. gli esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati dalla Consob anche sulla base di quelli elaborati a livello comunitario.

### **Segnali di market abuse**

#### **Segnali di abuso di informazioni privilegiate e/o di manipolazione del mercato**

Costituiscono possibili segnali di insider trading o di manipolazione del mercato i seguenti eventi:

- a) un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto);
- b) un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo;
- c) un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati.

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

## Segnali di abuso di informazioni privilegiate

Costituiscono possibili segnali di insider trading i seguenti eventi:

- a) il cliente apre un conto e conferisce subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, in caso di clienti istituzionali che operano su mercati all'ingrosso, conferisce ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il cliente insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;
- b) l'operazione o la strategia di investimento richiesta dal cliente che sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso cliente per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento ecc. Si indicano al riguardo alcuni esempi:
  - un cliente vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
  - un cliente che in passato ha investito solo in fondi comuni richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;
  - un cliente che in passato ha investito solo in *blue chip* sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
  - un cliente che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
- c) il cliente richiede specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
- d) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o *manager* della società prima dell'annuncio di un importante evento societario;
- e) un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
- f) la presenza nel conto del dipendente o collaboratore di operazioni e ordini che nella tempistica di esecuzione anticipano le operazioni e gli ordini della clientela sullo stesso strumento finanziario (*front running*).

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

## Segnali di manipolazione del mercato

Costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato i seguenti eventi:

- a) operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi

- di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- b) ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
  - c) operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
  - d) operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
  - e) operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
  - f) operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
  - g) operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);
  - h) operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi, ecc.);
  - i) viene modificato il *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione;
  - j) la cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
  - k) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
  - l) operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
  - m) operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

Gli esempi costituiscono una elencazione non esaustiva e non limitano l'ambito di applicazione delle fattispecie cui sono riferiti.

## Elementi ed esempi tecnici per individuare gli abusi

Con riferimento alle seguenti fattispecie di manipolazione del mercato:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire le manipolazioni, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

- a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
- b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
- f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite nei momenti o intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di valutazione di strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.

Con riferimento alla fattispecie di manipolazione del mercato relativa alle operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire la manipolazione sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:

- a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
- b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

Gli elementi e le circostanze sopra indicati non sono da considerare esaustivi e non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione del mercato.

Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di mercato gli esempi contenuti nell'allegato 3 del Regolamento Mercati, in particolare:

- a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- c) l'utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse.

La valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione del mercato deve essere effettuata prendendo anche in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario<sup>3</sup>, recepiti a livello nazionale dalla Consob, di seguito riportati.

Gli esempi di seguito indicati devono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti c.d. *diagnostic flags* o *signals* nel monitoraggio della propria attività. Laddove un esempio sembri prevedere in un determinato comportamento dell'agente la presenza dell'intento manipolativo o del dolo specifico ciò non implica in alcun modo che in mancanza dell'intento manipolativo o del dolo specifico quel comportamento non possa rientrare nella definizione di manipolazione del mercato. Alcuni comportamenti indicati negli esempi possono risultare di fatto leciti se, ad esempio, determinati da motivazioni del tutto legittime e se conformi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

### **Operazioni false o fuorvianti - False / Misleading Transactions**

*Wash trades (Operazioni fittizie)*. Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo

---

<sup>3</sup> L'elencazione non esaustiva di taluni esempi viene riportata nella **comunicazione Consob DME/5078692 del 29-11-2005**, conformemente a quanto indicato dal CESR.



collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

*Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni).* Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.

*Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio).* Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, *cross orders*).

*Placing orders with no intention of executing them (Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli).* Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)

## **Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali - Price Positioning**

*Marking the close (Segnare il prezzo in chiusura).* Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

*Colluding in the aftermarket of an Initial Public Offer (Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).* Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.

*Abusive squeeze (Comprimere in modo abusivo il mercato).* Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o

sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)

*Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).* Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

*Excessive bid-ask spread (Eccessive quotazioni "denaro - lettera").* Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i *market makers* che operano di concerto – che abusando del loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il *bid-ask spread* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value*.

*Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato).* Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

## **Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti - Transactions involving fictitious devices/deception**

*Concealing ownership (Celare la proprietà).* Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato).

*Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).* Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

*Pump and dump (Gonfiare e scaricare).* Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato

vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

*Trash and cash (Screditare e incassare).* Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

*Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).* Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.

Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dallo stesso permesso.

### **Diffusione di informazioni false o fuorvianti - Dissemination of false and misleading information**

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato e comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.

*Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione).* Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.

*Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti).* Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci.

### **Esenzioni**

Le disposizioni in materia di abusi di mercato non si applicano:

- alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o

da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

- alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

## Sistema sanzionatorio

Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Il compimento degli illeciti può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo;
- sanzione penale a carico dell'autore dell'illecito penale;
- cumulo della sanzione amministrativa e della sanzione penale per l'autore dell'illecito;
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito amministrativo;
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito penale.

## Sanzioni penali

**Chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni.** La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie reato di abuso di informazioni privilegiate.

**Il reato di manipolazione del mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5 milioni.**

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su MTF italiano, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Inoltre, sono previste l'irrogazione di pene accessorie e la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato<sup>4</sup>.

## Sanzioni amministrative

**Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, chiunque commette l'illecito di abuso e comunicazione di informazioni privilegiate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 5 milioni<sup>5</sup>.**

**Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, gli illeciti di manipolazione del mercato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 5 milioni.**

Ai fini dell'illecito amministrativo rileva l'idoneità del comportamento ad avere effetti manipolativi o di abuso, non anche l'intento doloso dell'agente.

---

<sup>4</sup> Artt. 186 e 187 del TUF.

<sup>5</sup> "Le sanzioni possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'art. 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo" Art. 187-bis, c. 5.

## **Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti amministrativi**

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se in seguito alla commissione degli illeciti il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone fisiche hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Alla responsabilità amministrativa prevista dal TUF si applicano le disposizioni del D.Lgs. 231/01 ed, in particolare, la possibilità per l'ente di beneficiare del c.d. *meccanismo esimente* laddove abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti amministrativi e che il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento di quest'ultimo sia stato affidato ad un Organismo dotato di autonomia e di poteri di iniziativa e controllo.

## **Responsabilità amministrativa dell'ente derivante da illeciti penali**

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in seguito alla commissione del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di beneficiare del c.d. *meccanismo esimente* laddove adotti un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti penali. I protocolli del modello devono essere idonei ad individuare e prevenire condotte dolose.

**Per maggiori dettagli relativamente alla disciplina penalistica e alle sanzioni previste si rinvia alla parte V del d.lgs. n.58 del 1998 e ss.mm.ii..**

### 3 Prassi di mercato ammesse<sup>6</sup>

La CONSOB, con delibera 16839 del 19 marzo 2009 e con delibera 18406 del 13 dicembre 2012, ha approvato le prassi di mercato inerenti:

- a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato;
- b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, indicate nell'allegato alla delibera stessa;
- c) al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate di seguito riportate.

**PRASSI N.1: Ammissione della prassi di mercato prevista dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato.**

<b>Definizioni</b>	<p>1. Ai fini della presente prassi si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Strumenti Finanziari: le azioni o le quote di fondi chiusi, di pertinenza del Soggetto Interessato, ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;</li><li>b) Soggetto Interessato: l'emittente azioni di cui alla lett. a) o i soggetti in rapporto di controllo con tale emittente autorizzati dall'emittente a sottoscrivere il Contratto o una società di gestione del risparmio che gestisce fondi chiusi di cui alla lett. a);</li><li>c) Intermediario: l'intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), b), d) ed e), del d.lgs. n. 58/1998 (Tuf) che sottoscrive il Contratto;</li><li>d) Contratto: il contratto di sostegno della liquidità tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario relativo agli Strumenti Finanziari;</li><li>e) Attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sul Soggetto Interessato;</li><li>f) Attività svolta con rischio per l'Intermediario: l'attività di sostegno della liquidità posta in essere dall'Intermediario su incarico del Soggetto Interessato nel caso in cui i risultati economici derivanti dall'attività di negoziazione svolta in esecuzione del Contratto ricadano sull'Intermediario;</li><li>g) Mercato: mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) sul quale viene posta in essere l'attività.</li></ul>
<b>Il contratto</b>	<p>2. La prassi consente ad un Soggetto Interessato di concludere un Contratto con un Intermediario al fine di sostenere sul Mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità degli Strumenti Finanziari così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.</p> <p>3. L'Intermediario deve inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato. Nel caso in cui non sia membro del Mercato, l'Intermediario deve</p>

indicare nel Contratto l'intermediario di cui intende avvalersi per l'inserimento delle proposte di negoziazione. Tale intermediario deve, a sua volta, inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato. In tale caso l'Intermediario può avvalersi di un solo intermediario delegato per ciascun Mercato.

4. Il rapporto tra il Soggetto Interessato e l'Intermediario è formalizzato nel Contratto, che è stipulato in forma scritta. Il Soggetto Interessato può stipulare soltanto un Contratto per ciascuno Strumento Finanziario.

5. Il Contratto può prevedere che l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato o con rischio per l'Intermediario. In ambedue i casi gli Strumenti Finanziari o il contante utilizzati possono essere di proprietà del Soggetto Interessato, dell'Intermediario o di terzi.

6. L'Intermediario deve mantenere separata registrazione di tutte le informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul Mercato, alle relative operazioni concluse e alle movimentazioni di contante poste in essere nell'ambito dell'attività svolta con rischio per il Soggetto Interessato ed inoltre identificare, con qualsiasi mezzo verificabile, gli Strumenti Finanziari ovvero in alternativa detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.

7. Il Contratto deve stabilire limiti massimi commisurati alla finalità del Contratto per le posizioni aperte in acquisto o in vendita, oltre a quelle detenute all'inizio dell'attività, comunque non superiori, in ciascun Mercato, al 2% degli Strumenti Finanziari emessi. Tali limiti non devono inoltre essere superiori in tutti i Mercati complessivamente considerati al 2% degli Strumenti Finanziari emessi. Il Contratto può stabilire che tali limiti possono essere superati nei casi di deroga indicati nel paragrafo 20, lettere a) e c). La percentuale è calcolata al momento in cui ha inizio l'attività ed aggiornata all'inizio di ciascun trimestre successivo, nonché in occasione di ogni importante variazione degli Strumenti Finanziari emessi.

8. Gli Strumenti Finanziari acquistati ovvero messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere utilizzati al fine di costituire partecipazioni durature. Il contante messo a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non può essere trasferito al Soggetto Interessato se non al termine dell'attività previsto dal Contratto. Gli Strumenti Finanziari acquistati o messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato non possono essere destinati ad altre finalità prima del termine dell'attività previsto dal Contratto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 132 del Tuf.

9. Gli Strumenti Finanziari acquistati (venduti) in esecuzione del Contratto, e quindi non quelli che eventualmente costituiscono la posizione iniziale, devono essere venduti (acquistati) sul Mercato entro il termine del Contratto, salvo la possibilità di chiusura delle medesime posizioni entro un periodo di tempo successivo al termine del Contratto, ove tale possibilità sia prevista nel medesimo Contratto, rispettando le condizioni della presente prassi. Nel caso in cui l'attività sia posta in essere con Strumenti Finanziari o contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato, il Contratto può in alternativa prevedere il trasferimento degli stessi ad altro intermediario intestatario di un nuovo contratto di liquidità. Il Soggetto Interessato che intende procedere di propria iniziativa alla risoluzione anticipata del Contratto ne dà notizia all'Intermediario con congruo anticipo, tenuto conto delle informazioni disponibili in merito alla dimensione delle posizioni aperte dallo stesso Intermediario e della liquidità del Mercato

## ***Le condizioni di***

10. L'Intermediario decide le operazioni su Strumenti Finanziari in modo

## **indipendenza dell'Intermediario**

indipendente. Il Soggetto Interessato non deve fornire indicazioni specifiche sull'operatività, salvo per adempiere a quanto richiesto nel paragrafo 21. L'Intermediario non deve essere in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato e deve decidere le operazioni di compravendita indipendentemente da interessi, in relazione all'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari, del Soggetto Interessato o dei soggetti in rapporto di controllo con il Soggetto Interessato.

11. L'Intermediario deve essere organizzato in modo tale che le decisioni operative inerenti all'attività oggetto della prassi siano indipendenti dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti e, in particolare, dagli ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dai clienti o che dispone per conto dei clienti (compresi gli eventuali ordini di negoziazione che l'Intermediario riceve dal Soggetto Interessato al di fuori dei rapporti disciplinati dalla presente prassi) o per i conti propri, e viceversa.

12. Se effettuata con rischio per l'Intermediario, l'attività di sostegno della liquidità può essere svolta in modo non separato dall'attività attuata dallo stesso Intermediario in qualità di specialist sugli Strumenti Finanziari presso il Mercato nonché da quelle indicate al paragrafo 21 (programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse). Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 in merito alla registrazione separata delle informazioni ivi indicate.

13. L'unità operativa dell'Intermediario incaricata di decidere l'operatività non deve ricevere dal Soggetto Interessato alcuna informazione privilegiata.

14. Le modalità di remunerazione dell'Intermediario devono essere coerenti con la finalità dell'attività, non devono alterare l'effettiva esposizione al rischio di ciascuna parte come definita nel Contratto e non devono incentivare l'Intermediario ad influenzare i prezzi o gli scambi. A titolo di esempio, non esaustivo, la mancanza di un tetto relativo al controvalore massimo per le commissioni riferite a ciascuna operazione e all'intera attività non risulta coerente con le citate finalità.

## **Le condizioni operative**

15. Sostenere la liquidità comporta l'inserimento nel Mercato di proposte di negoziazione con la continuità ritenuta necessaria così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e da evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

16. Tendenzialmente, nel corso del rapporto il numero di Strumenti Finanziari acquistati deve essere pari a quello degli Strumenti Finanziari venduti. Pertanto, l'Intermediario deve chiudere le posizioni aperte non appena se ne presenti l'opportunità, ossia evitando di protrarre nel tempo le posizioni aperte, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di liquidità del Mercato e del confronto tra i prezzi correnti e i prezzi di carico delle predette posizioni. Tutte le posizioni aperte su un Mercato devono essere chiuse nel medesimo Mercato. Eventuali incroci, con specifiche controparti, di proposte di negoziazione di segno opposto per quantitativi e/o prezzi predeterminati (c.d. pre-arranged trades) nonché operazioni fuori del mercato (c.d. blocchi) non sono coperti dalla prassi, non concorrono ai fini della quantificazione delle posizioni aperte e, pertanto, ad essi non si applicano, tra l'altro, i limiti operativi e gli obblighi di trasparenza.

17. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato degli acquisti non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione



indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel Mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

18. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite dal lato delle vendite non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel Mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

19. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 17 e 18, le proposte di negoziazione inserite nel Mercato e le operazioni ivi concluse dallo stesso Intermediario al di fuori dell'attività di sostegno della liquidità sono valutate come "indipendenti" ove siano rispettate le condizioni di indipendenza indicate nei paragrafi 10, 11, 13 e 14. Non sono "indipendenti" le proposte inserite e/o le operazioni concluse dall'Intermediario nell'ambito dell'eventuale svolgimento, in modo non separato, dell'attività di specialist sugli Strumenti Finanziari e/o di quelle attività connesse ad eventuali incarichi ricevuti in occasione di programmi di acquisto di azioni proprie effettuati in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o di altre prassi di mercato ammesse (paragrafo 21).

20. Il numero di Strumenti Finanziari acquistati (venduti) su un Mercato in un giorno di negoziazione non deve essere superiore al 25% della media giornaliera di tali Strumenti Finanziari scambiati sul medesimo Mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti. Il limite del 25% può essere superato nei seguenti casi:

a) in specifiche ed eccezionali giornate, allo scopo esclusivo di sostenere la liquidità, a fronte della sussistenza di una straordinaria pressione in acquisto o in vendita sugli Strumenti Finanziari;

b) per un periodo di tempo comunque breve, ove sussistano condizioni di estrema illiquidità nel Mercato, fermo restando che in tale caso non può essere superato il limite del 50% della citata media;

c) in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.

21. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali prassi di mercato ammesse, il numero di Strumenti Finanziari acquistati dall'Intermediario da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 20 include quello degli Strumenti Finanziari acquistati dal Soggetto Interessato nell'ambito dei predetti programmi di acquisto. A tal fine il Soggetto Interessato conferisce le necessarie istruzioni all'Intermediario prima dell'inizio delle negoziazioni sul Mercato.

22. Durante le fasi di asta, ed in particolare durante quella di chiusura, l'Intermediario deve fare attenzione affinché i suoi ordini non esercitino un'influenza decisiva sul prezzo.

23. L'Intermediario non deve operare:

- nel caso di IPO o di offerte sul mercato secondario, nei periodi in cui può avere luogo l'attività di stabilizzazione di cui all'art. 8, paragrafi (2) e (3), del regolamento CE n. 2273/2003;

- nel caso di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, dalla data di annuncio dell'offerta al termine del periodo di adesione; è consentito tuttavia

	all'Intermediario aderire all'offerta mediante consegna dei titoli acquistati nel corso dell'attività
<b>La trasparenza in merito al Contratto e all'operatività</b>	<p>24. In occasione della conclusione del Contratto il Soggetto Interessato deve comunicare senza indugio al pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'avvenuta conclusione del Contratto;</li><li>- la data di inizio dell'attività di sostegno della liquidità;</li><li>- i dati identificativi dell'Intermediario e, qualora le regole del Mercato mettano a disposizione degli intermediari membri del Mercato il codice identificativo dell'intermediario che inserisce le proposte di negoziazione nel c.d. book di negoziazione, i dati identificativi dell'eventuale intermediario membro del Mercato incaricato dall'Intermediario per l'esecuzione delle operazioni;</li><li>- i Mercati sui quali viene posta in essere l'attività;</li><li>- nel caso in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato,<ol style="list-style-type: none"><li>a) il numero degli Strumenti Finanziari e/o l'ammontare del contante messi a disposizione dell'Intermediario da parte del Soggetto Interessato,</li><li>b) i limiti massimi per le posizioni aperte previsti al paragrafo 7;</li></ol></li><li>- altre eventuali condizioni rilevanti del Contratto (possono non essere indicate le condizioni economiche e la durata del periodo di svolgimento dell'attività).</li></ul> <p>25. Qualsiasi variazione delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 24 deve essere resa pubblica senza indugio.</p> <p>26. Nel caso in cui l'attività sia svolta con Strumenti Finanziari di proprietà del Soggetto Interessato, l'Intermediario deve stabilire una procedura per l'immediata comunicazione al Soggetto Interessato delle operazioni effettuate, affinché questi possa adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob previsti dalla disciplina vigente.</p> <p>27. Nei casi, diversi da quello indicato nel paragrafo 26, in cui l'attività sia svolta con rischio per il Soggetto Interessato, l'Intermediario comunica al Soggetto Interessato entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre il numero e il controvalore degli Strumenti Finanziari sia acquistati sia venduti nel trimestre in ciascun Mercato nonché il numero di Strumenti Finanziari che rappresentavano la posizione complessivamente aperta all'inizio e alla fine del trimestre in ciascun Mercato. Il Soggetto Interessato pubblica senza indugio le informazioni ricevute.</p> <p>28. Le informazioni di cui ai paragrafi 24, 25 e 27 sono trasmesse al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.</p> <p>29. Il Contratto deve essere trasmesso senza indugio alla Consob, anche in occasione di qualsiasi variazione. Il Soggetto Interessato comunica contemporaneamente alla società di gestione del Mercato la durata del Contratto, l'identità dell'eventuale soggetto incaricato dall'Intermediario per l'esecuzione delle operazioni sul Mercato nonché il limite massimo per le posizioni aperte in acquisto o in vendita indicato al paragrafo 7.</p>

**PRASSI N.2: Ammissione della prassi di mercato prevista dall'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 inerente all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli.**

## Definizioni

1. Ai fini della presente prassi si intendono per:
  - a) Azioni: le azioni dell'Emittente ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
  - b) Emittente: l'emittente o le controllate dell'emittente che acquistano le Azioni;

	<p>c) Intermediario incaricato: l'intermediario incaricato dall'Emittente di coordinare il programma di acquisto di Azioni in piena indipendenza e senza essere influenzato dall'Emittente per quanto riguarda il momento degli acquisti.</p>
<b>Finalità</b>	<p>2. La prassi consente all'Emittente, direttamente o indirettamente, o all'Intermediario incaricato di procedere all'acquisto di Azioni nei mercati regolamentati affinché l'emittente possa conservarle e disporne per:</p> <p>a) l'eventuale impiego delle Azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso Emittente;</p> <p>b) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su Azioni o Azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo Emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai soci.</p> <p>3. Le finalità della prassi devono risultare coerenti con i piani predisposti dall'Emittente.</p> <p>4. Qualora la detenzione delle Azioni risulti non più necessaria, l'Emittente può destinare le stesse:</p> <p>a) ad una delle finalità di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 2273/2003 (riduzione del capitale; adempimento ad obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, ovvero da programmi di assegnazione di opzioni su azioni o da altri programmi di assegnazione di azioni a favore di dipendenti dell'emittente o di una società collegata);</p> <p>b) ad una diversa finalità coperta dalla presente prassi o da altra prassi di mercato ammessa;</p> <p>c) alla vendita, che non è coperta dalla presente prassi e deve essere effettuata minimizzando l'impatto sul mercato, avendo dovuto riguardo alle condizioni prevalenti nel mercato.</p>
<b>Le condizioni operative</b>	<p>5. L'Emittente e l'Intermediario incaricato, in relazione alle operazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi, devono rispettare le condizioni e le restrizioni previste dagli artt. 5 e 6 del regolamento CE n. 2273/2003.</p> <p>6. Le vendite di Azioni consentite ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), del regolamento CE n. 2273/2003 non devono comunque risultare in contrasto con la finalità di incrementare il quantitativo di Azioni da destinare al "magazzino" entro il periodo stabilito per la durata del programma.</p> <p>7. Nel caso in cui sia in corso un programma di acquisto di azioni proprie effettuato in conformità alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2273/2003 o da eventuali altre prassi di mercato ammesse, il numero di Azioni acquistate da considerare ai fini dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 5 include quello delle azioni acquistate nell'ambito dei predetti programmi di acquisto e di altre prassi di mercato. A tal fine l'Emittente conferisce prima dell'inizio delle operazioni le necessarie istruzioni all'eventuale Intermediario incaricato.</p> <p>8. Il numero delle Azioni acquistate può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 5 del regolamento CE n. 2273/2003 in presenza di generali condizioni di mercato caratterizzate da elevata volatilità delle quotazioni, riconducibili ad eventi eccezionali, per un periodo di tempo limitato indicato con provvedimento della Consob.</p>

<b>Le condizioni relative alle informazioni</b>	<p>9. L'Emittente, in relazione alle operazioni poste in essere nell'ambito della presente prassi, deve rispettare gli obblighi di informazione previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2273/2003, includendo nell'apposito comunicato che precede l'inizio delle negoziazioni anche il quantitativo di Azioni da acquistare per ciascuna finalità indicata al paragrafo 2. Ogni modifica del citato quantitativo deve essere senza indugio comunicata al pubblico.</p> <p>10. La decisione, indicata al paragrafo 4, di destinare ad altra finalità le Azioni acquistate nell'ambito della prassi, deve formare oggetto senza indugio di informazione al pubblico.</p> <p>11. Le informazioni che l'Emittente deve pubblicare ai sensi dei precedenti paragrafi 9 e 10 sono diffuse con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.</p> <p>12. L'Emittente e l'Intermediario incaricato devono scambiarsi le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di pubblicazione previsti dalla presente prassi.</p> <p>13. L'Emittente o l'eventuale Intermediario incaricato devono mantenere registrazione delle informazioni attinenti agli ordini conferiti o immessi sul mercato, alle operazioni concluse nonché alla finalità della prassi cui rispondono tali ordini ed operazioni.</p>
<b>Le condizioni relative all'indipendenza</b>	<p>14. Gli acquisti delle Azioni sono effettuati dall'Emittente o dall'Intermediario incaricato. Nel caso in cui le operazioni di acquisto delle Azioni non siano effettuate da un Intermediario incaricato, l'Emittente deve stabilire efficaci misure organizzative interne che impediscano l'accesso a informazioni privilegiate da parte della funzione responsabile dell'operatività.</p>

**PRASSI N.3: Ammissione, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, della prassi di mercato inerente al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate.**

<b>Definizioni</b>	<p>1. Ai fini della presente prassi si intendono per:</p> <p>a) Strumenti Finanziari: obbligazioni e altri titoli di debito, non convertibili né scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, emessi dall'Emittente, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o ammessi alle negoziazioni su richiesta dell'Emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani (di seguito "MTF") e in relazione ai quali il Soggetto Interessato abbia assunto un impegno di riacquisto sul Mercato a Condizioni Predeterminate in conformità alla presente prassi;</p> <p>b) Emittente: soggetto che emette gli Strumenti Finanziari;</p> <p>c) Soggetto Interessato: Emittente o terzo che abbia concluso con l'Emittente un accordo concernente l'operatività oggetto della presente prassi che si impegna a riacquistare gli Strumenti Finanziari sul Mercato, a Condizioni Predeterminate, direttamente o tramite un Intermediario sulla base degli accordi di cui al successivo art. 3;</p> <p>d) Intermediario: intermediario, italiano o estero, abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, che provvede all'immissione delle proposte di acquisto sul/i Mercato/i o che conferisce tale incarico ad altro intermediario conformemente a quanto previsto al successivo art. 4, comma 2. Tale figura può coincidere con quella di Soggetto Interessato nel caso</p>
--------------------	---

in cui quest'ultimo svolga direttamente la funzione descritta nella presente lettera;

e) Condizioni Predeterminate: condizioni, stabilite in fase di emissione dei titoli o in una fase successiva ai sensi dell'art. 5.2., alle quali gli Strumenti Finanziari sono riacquistati sul Mercato a prezzi superiori a quelli che sarebbero espressi sul Mercato in assenza della prassi in esame. Tali condizioni sono espresse in termini di credit spread e possono trovare applicazione all'intera emissione o fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di Strumenti Finanziari in acquisto (buffer) pari a quello previsto all'art. 5, comma 1, lett. a);

f) Credit spread: porzione di premio per il rischio espressa in termini di differenziale tra il rendimento dello Strumento Finanziario e il tasso risk-free. Tale porzione remunera il rischio di credito dell'Emittente e/o dell'emissione espresso dal mercato (come rilevabile in via esemplificativa dai prezzi di strumenti finanziari liquidi emessi dallo stesso emittente o da emittenti ad esso comparabili ovvero dalle quotazioni di Credit Default Swap relative all'emittente) e riflette la probabilità di default dell'Emittente. Il credit spread non necessariamente coincide con lo spread di emissione, che rappresenta invece lo spread incorporato nel prezzo di collocamento del titolo;

g) Mercato o Mercati: mercato regolamentato (di seguito "MR") e/o MTF e/o internalizzatore sistematico (di seguito "IS") italiani sul/i quale/i viene posta in essere l'attività di riacquisto;

h) Soggetto Coordinatore: In presenza di più Intermediari, l'eventuale soggetto che seleziona e coordina gli stessi ai fini dello svolgimento dell'attività di riacquisto;

i) Soggetto Delegato: soggetto eventualmente incaricato dal Soggetto Interessato di ricevere, elaborare e trasmettere al pubblico le informazioni ricevute dall'Intermediario o dal soggetto incaricato di cui al successivo art. 4, comma 2;

j) Refreshing: condizione, di cui all'art. 5.1.i), che consente la ricostituzione del buffer mediante operazioni di vendita. Le operazioni di vendita possono essere effettuate sia nei periodi in cui ricorrono le Condizioni Predeterminate (prassi attiva) sia nei periodi in cui non ricorrono.

**Ambito di operatività della prassi**

2.1 L'attività di riacquisto degli Strumenti Finanziari in conformità alla presente prassi deve essere posta in essere su tutti i Mercati nei quali gli Strumenti Finanziari stessi sono ammessi alle negoziazioni e può essere svolta da un IS solo laddove sia al tempo stesso posta in essere, alle stesse condizioni, anche sugli altri Mercati.

**I contratti relativi all'attività di riacquisto**

3.1 Nel caso in cui il Soggetto Interessato non provveda a riacquistare esso stesso gli Strumenti Finanziari, i diritti e gli obblighi dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti nell'attività di riacquisto, ivi compresi, a mero titolo di esempio, il Soggetto Interessato, l'Intermediario, il collocatore, il responsabile del collocamento e il Soggetto Coordinatore, devono essere disciplinati nell'ambito di uno o più contratti scritti che, nel loro insieme, prevedano quanto meno:

a) i limiti e le condizioni, comprese le Condizioni Predeterminate, alle quali l'Intermediario, in conformità alle informazioni fornite al pubblico ai sensi dell'art. 5, si impegna a riacquistare gli Strumenti Finanziari sul Mercato a Condizioni Predeterminate;

b) i limiti e le condizioni, comprese le Condizioni Predeterminate, alle quali il Soggetto Interessato si impegna a riacquistare dall'Intermediario gli Strumenti Finanziari acquistati dall'Intermediario sul Mercato in forza degli accordi in argomento;

	<p>c) le informazioni che l'Intermediario deve fornire al Soggetto Interessato e, ove previsto, al Soggetto Delegato, al fine di consentire a questi di adempiere agli obblighi di cui al successivo art. 5, comma 6;</p> <p>d) l'impegno dell'Intermediario ad inserire direttamente le proposte di negoziazione nel Mercato o a trasmetterle ad un soggetto a tal fine incaricato, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 4, comma 2;</p> <p>e) i limiti e le condizioni alle quali l'Intermediario può essere sostituito o revocato ovvero può essere affiancato con altro Intermediario nello svolgimento dell'attività di cui alla presente prassi;</p> <p>f) l'obbligo per l'Intermediario e/o per il soggetto da quest'ultimo incaricato di mantenere evidenza di tutte le informazioni attinenti agli ordini immessi sul Mercato, alle operazioni concluse e al relativo regolamento e di consentire, pertanto, di identificare gli Strumenti Finanziari oggetto dell'attività di riacquisto;</p> <p>g) per ciascun Mercato, il solo Intermediario, o intermediario eventualmente da questi delegato, designato a svolgere l'attività.</p>
<p><b>Le condizioni operative</b></p>	<p>4.1 L'Intermediario espone sul Mercato proposte di acquisto degli Strumenti Finanziari a Condizioni Predeterminate nei limiti e alle condizioni previste nelle informazioni fornite al pubblico ai sensi dell'art. 5. L'attività deve essere svolta con regolarità, nel rispetto del principio della continuità operativa e con modalità non discriminatorie. Nel periodo in cui la prassi è attiva l'Intermediario può esporre sul Mercato proposte di vendita a prezzi superiori a quelle che espone contemporaneamente in acquisto. Le proposte di vendita non sono coperte dalla prassi e sono registrate con le modalità di cui all'art. 3.1.f). Le operazioni di vendita ricostituiscono il quantitativo massimo di obbligazioni acquistabile (refreshing);</p> <p>4.2 L'Intermediario può esporre direttamente sul Mercato le proposte di acquisto degli Strumenti Finanziari a Condizioni Predeterminate o conferire apposto incarico ad un diverso intermediario; in ciascun Mercato un solo Intermediario, o un solo intermediario da questi incaricato, è designato a svolgere l'attività;</p> <p>4.3 le procedure adottate dall'Intermediario nel pricing degli Strumenti Finanziari devono essere idonee a consentire in qualunque momento di ricostruire le modalità di determinazione dei prezzi esposti sul Mercato e basarsi su un modello idoneo a stimare il credit spread. Il modello utilizzato deve essere coerente con altri modelli impiegati dall'Intermediario per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà;</p> <p>4.4 l'unità operativa dell'Intermediario incaricata di porre in essere l'attività di cui agli accordi contemplati all'art. 3 non deve ricevere dal Soggetto Interessato alcuna informazione privilegiata.</p>
<p><b>Informazioni relative all'impegno di riacquisto</b></p>	<p>5.1 Qualora l'impegno di riacquisto sul Mercato degli Strumenti Finanziari a Condizioni Predeterminate sia assunto dal Soggetto Interessato in fase di emissione degli Strumenti Finanziari, ad integrazione di quanto previsto dalle disposizioni al riguardo vigenti, il prospetto di offerta o di quotazione ovvero il documento relativo alle condizioni definitive, se dovuti in Italia, devono altresì contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) una descrizione chiara e completa delle modalità e dell'eventuale estensione (dalla fase di attivazione a quella di disattivazione) dell'attività di riacquisto, nonché degli eventuali limiti dell'attività stessa, ivi compreso il quantitativo massimo di Strumenti Finanziari che saranno riacquistati sul Mercato a Condizioni Predeterminate, e delle relative condizioni, comprese le Condizioni</p>

Predeterminate;

b) ove già nota, l'identità dell'eventuale Intermediario/i e, in presenza di più Intermediari, dell'eventuale Soggetto Coordinatore;

c) ove già nota, l'identità dell'eventuale diverso intermediario al quale l'Intermediario ha conferito l'incarico ad immettere le proposte di acquisto sul Mercato;

d) l'indicazione del Mercato sul quale viene posta in essere l'attività di riacquisto a Condizioni Predeterminate e, ove già nota, dell'Intermediario designato a svolgere l'attività su tale Mercato o dell'intermediario da questi incaricato;

e) un'avvertenza circa la possibilità che le quotazioni sul Mercato degli Strumenti Finanziari siano influenzate in maniera prevalente dall'attività di riacquisto degli stessi a Condizioni Predeterminate;

f) un'avvertenza che, al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti alla precedente lett. a), il prezzo delle proposte esposte sul Mercato dall'Intermediario tornerà a riflettere le sole condizioni di mercato e potrà risultare, pertanto, inferiore, anche in misura significativa, alle proposte fino ad allora esposte a Condizioni Predeterminate;

g) una rappresentazione di tutte le circostanze al ricorrere delle quali l'attività di riacquisto può essere interrotta e/o l'Intermediario può essere sostituito. Tra le citate circostanze deve essere evidenziato se la prassi viene meno nel caso di declassamento dell'Emittente/emissione al di sotto di un livello predefinito o negli altri casi in cui l'Intermediario dubiti della capacità dell'Emittente di onorare l'impegno assunto per il successivo acquisto dei titoli;

h) l'indicazione delle informazioni che verranno successivamente fornite al pubblico e le relative modalità;

i) l'indicazione se il quantitativo massimo di obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (refreshing).

5.2 Qualora l'impegno di riacquisto a Condizioni Predeterminate sia assunto dal Soggetto Interessato in una fase successiva all'emissione degli Strumenti finanziari o non ricorra l'obbligo di pubblicazione in Italia di un prospetto di offerta o di quotazione, le informazioni di cui sopra devono essere fornite al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate e con comunicati giornalieri successivi per un minimo di cinque giorni lavorativi dopo la prima diffusione.

5.3 Ove non già fornite nel prospetto di offerta o di quotazione o nei comunicati di cui al comma 2, le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1 devono essere comunicate al pubblico senza indugio con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, fermo restando l'obbligo di procedere all'aggiornamento della documentazione d'offerta nel rispetto dei casi previsti dal regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

5.4 Qualsiasi variazione delle informazioni di cui ai commi precedenti deve essere resa pubblica senza indugio con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

5.5 Nel corso del rapporto il Soggetto Interessato o, a seconda delle circostanze, il Soggetto Delegato devono comunicare senza indugio al pubblico con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate:

a) il ricorrere in concreto delle eventuali condizioni, indicate al precedente comma 1 lett. a), che determinano il dovere dell'Intermediario di esporre sul Mercato

proposte di acquisto a Condizioni Predeterminate;

b) il venir meno delle condizioni di cui alla lettera precedente con l'avvertenza che, in assenza delle stesse, le proposte di acquisto non possono più essere esposte sul Mercato a Condizioni Predeterminate;

c) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 25%, 50%, 75%, 85%, 95% e 100% del quantitativo massimo di Strumenti Finanziari acquistati sul Mercato a Condizioni Predeterminate nonché la riduzione al di sotto di tali soglie del quantitativo di Strumenti Finanziari acquistati dall'Intermediario ai sensi della presente prassi in caso di refreshing del quantitativo stesso.

5.6 Il Soggetto Interessato è responsabile verso la Consob, la società di gestione del Mercato e verso gli investitori delle informazioni da rendere al mercato in conformità alla presente prassi. Il Soggetto Delegato è responsabile nei confronti del Soggetto Interessato per l'elaborazione dei dati, ricevuti dagli Intermediari, relativi alle operazioni di riacquisto sul Mercato degli Strumenti Finanziari a Condizioni Predeterminate e per la trasmissione degli avvisi al pubblico in sostituzione del Soggetto Interessato. L'Intermediario è responsabile verso il Soggetto Interessato e l'eventuale Soggetto Delegato della completezza e correttezza dei suddetti dati.

5.7 La presente prassi trova applicazione in relazione ai prestiti per i quali al momento di entrata in vigore della prassi è già stato assunto l'impegno di riacquisto, purché le informazioni di cui al presente articolo vengano messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, entro un mese dall'entrata in vigore della delibera Consob di ammissione della prassi medesima.



## Allegato 1. - Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

### Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

**Data e ora** (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data e ora** (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

**Data di trasmissione all'autorità competente:** [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa- mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

## Allegato 1. Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

### Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh: mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

## Allegato 2. - Modello di presa d'atto dell'iscrizione del proprio nominativo nell'Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate della Banca

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 596/2014, il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_<sup>7</sup> \

### prende atto

1. di essere stato/a inserito/a dalla Banca nel proprio *Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate* ed in particolare \_\_\_\_\_ **[personalizzare: nella sezione accessi permanenti delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate** ovvero nella sezione \_\_\_\_\_ **indicare l'informativa privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]**;
2. di essere sottoposto al divieto di abuso – o tentativo di abuso - di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate nonché al divieto di raccomandare ad altri di, o indurre altri a, abusare di informazioni privilegiate;
3. che, le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Il compimento degli illeciti può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
  - chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni. La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie reato di abuso di informazioni privilegiate;
  - il reato di manipolazione del mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5 milioni;
  - nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su MTF italiano, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.
4. che oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al punto precedente, gli illeciti di cui al punto 2 possono essere altresì puniti con, almeno, le seguenti misure amministrative: a) ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; b) restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; c) avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; d) revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento; e) interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; f) nel caso di violazioni ripetute, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; g) interdizione temporanea,

<sup>7</sup> Nota per la compilazione: inserire la qualifica rivestita dal soggetto dichiarante. L'articolo 18 MAR prevede che la disciplina si applichi a tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale costituito a qualunque titolo (es. dipendenti dell'emittente, consulenti, revisori ecc...).

nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio; h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

5. che, nei casi più gravi e se commessi con dolo, gli illeciti di cui al punto 2, se commessi da persone giuridiche, sono punibili, fatto salvo il D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie ed altre sanzioni, quali: a) esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa; c) assoggettamento a controllo giudiziario; d) provvedimenti giudiziari di liquidazione; e) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
6. che ai fini sanzionatori sono punibili come reati anche le fattispecie di induzione, favoreggiamento e tentativo relative al compimento degli illeciti di cui al punto 2.

Data e Firma

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

### Allegato 3. - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ( 1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c)	Prezzo/i e volume/i	[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

## **Allegato 4. - Modello di notifica degli obblighi in tema di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**

Gentile [...]

con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, le comunichiamo che:

- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione (di seguito, "soggetti rilevanti") e le persone ad essi strettamente associate hanno l'obbligo di notificare alla Banca ed alla Consob, tutte le operazioni (condotte per proprio conto) concernenti strumenti finanziari emessi dalla Banca e negoziati, o per i quali è stata richiesta o autorizzata la negoziazione, su un MTF;
- tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi via posta elettronica all'indirizzo [creditodiromagna@legalmail.it];
- devono essere segnalate tutte le operazioni successive al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 20.000 nell'arco dell'anno civile.

A tal fine le comunichiamo l'iscrizione del suo nominativo nell'apposito elenco predisposto dalla Banca.

Inoltre, sulla base della normativa di riferimento, la informiamo che è tenuto ad astenersi dall'effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, su strumenti emessi dalla Banca negoziati – o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione – sul mercato MTF, nei 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (c.d. periodo di chiusura).

Infine, le ricordiamo che è suo preciso compito notificare per iscritto alle persone a lei strettamente associate i medesimi obblighi di comunicazione a cui soggiacciono. Di tale notifica dovrà conservarne copia. Ai fini della normativa sopra citata, per persone strettamente associate si intendono:

- il coniuge o convivente equiparato al coniuge ai sensi di legge;
- il figlio/i a carico;
- ogni altro parente convivente da almeno un anno;
- ogni altra persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione sono da lei rivestite o da una persona di cui ai precedenti punti, o direttamente od indirettamente controllata dagli stessi o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi dei medesimi.

Sarà sua cura comunicarci i dati identificativi delle persone a lei strettamente associate, indicando, oltre al nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza (per le persone giuridiche, trust o società di persone, sarà sufficiente indicare denominazione sociale e codice fiscale o partita iva).

Data, [...]